

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**“Modifica della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37””**

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto la modifica dell’art. 2, comma 4, della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”.

### **Analisi dell’articolo**

L’articolo 1 della presente proposta di legge, costituito dalla modifica del comma 4 dell’articolo 2, risponde alla necessità di distinguere i requisiti statutari afferenti la composizione dell’organo di amministrazione delle forme collettive di garanzia, beneficiarie degli interventi di cui alla legge regionale n. 43 del 1997, tra soggetti vigilati di cui all’articolo 106 e gli altri soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 comma 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma 4 dell’articolo 2 intende pertanto confermare alcune prescrizioni statutarie collegate alla rappresentatività delle imprese agricole socie in capo ai soggetti non vigilati, proprio in relazione agli obblighi che già insistono nella formazione e qualifica del Consiglio di amministrazione dei soggetti vigilati previsti dal predetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma pone infatti l’obbligo che nei consorzi e nelle cooperative iscritte nell’elenco di cui all’articolo 112 comma 1 del Testo Unico Bancario lo statuto preveda che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da imprese agricole.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.